CONVENZIONE PER IL CONCORSO NEL FINANZIAMENTO L.R. 12.11.99 N. 28

	TRA			
BANCA	con sede in		Via	
rappresentato dal	nato a	il		domiciliato
per la carica in, qui di seguito in	ndicato per brevi	tà "BANCA	Λ"	
	E			
L'Istituto Finanziario Regionale Piemont rappresentata dal Direttore Generale_		-		
domiciliato per la carica in Torino, Galle				
brevità "FINPIEMONTE"				

PREMESSO

- a) che la Regione Piemonte, con legge del 12.11.99 n. 28, ha deliberato di intervenire nel concorso del finanziamento dei programmi di investimento proposti da piccole imprese commerciali regolarmente iscritte al Registro Imprese;
- b) che con medesimo provvedimento legislativo ha costituito un fondo rotativo, demandandone la gestione a Finpiemonte;
- c) che con apposita convenzione tra la Regione Piemonte e Finpiemonte è stato previsto l'intervento del fondo regionale nel concorso del finanziamento, in collaborazione con il sistema bancario, con una quota massima del 60% del finanziamento concesso;
- d) che la Regione Piemonte ha deliberato di intervenire nel concorso del finanziamento con fondi propri fino ad un massimo di €100.000,00 (centomila Euro) per ogni progetto;
- e) che il Programma degli Interventi prevede che l'agevolazione riguardi investimenti relativi a:
 - hardware e software,
 - macchinari, attrezzature, impianti e arredi,
 - automezzi ed autonegozi,
 - formazione,
 - opere murarie e impiantistica,
 - acquistodi immobili strumentali.
- f) che la Banca si è dichiarata disponibile ad esaminare richieste di finanziamento, secondo le finalità sopra esposte, da effettuarsi con mezzi propri, in concorso con i fondi regionali ed inoltre a gestire, come mandataria senza rappresentanza di Finpiemonte, le somme che da questa le saranno trasferite per la concessione di finanziamenti.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

- Articolo 1 -

Tutto quanto in premessa è parte integrante della convenzione.

- Articolo 2 -

L'importo del finanziamento concesso alle imprese con i fondi regionali non potrà superare il 60% del finanziamento complessivo, per i progetti ritenuti prioritari, e il 40% per tutti gli altri casi, fino ad un massimo di 100 mila EURO (Lire 193.627.000).

- Articolo 3 -

La forma tecnica consisterà in un finanziamento, valido fino a revoca, con possibilità di rientro fino a 60 mesi. Il rimborso avverrà, attraverso procedura rid, a rate semestrali posticipate (30/6 - 31/12) costanti per quota capitale più gli interessi bancari maturati nel periodo. La prima rata verrà rimborsata il semestre successivo a quello di erogazione.

- Articolo 4 -

Sulla quota di finanziamento concesso con fondi bancari sarà applicato un tasso di interesse pari all'EURIBOR 6 mesi + 1,25 punti spread.

La quota di finanziamento concesso con i fondi regionali sarà prestata a tasso di interesse nullo.

- Articolo 5 -

Le domande di finanziamento, accompagnate da una relazione tecnica illustrativa del programma proposto, dovranno pervenire a Finpiemonte.

- Articolo 6 -

Finpiemonte, in seguito all'esame positivo del Gruppo Tecnico di Valutazione, previsto dalla legge richiamata in premessa, provvederà a trasmettere copia della domanda alla Banca.

- Articolo 7 -

Il Gruppo Tecnico e la Banca avvieranno autonomamente le proprie istruttorie e potranno chiedere all'impresa interessata ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

- Articolo 8 -

Terminata l'istruttoria e assunte, a loro insindacabile giudizio, le conseguenti determinazioni, la Banca ed il Gruppo Tecnico comunicheranno a Finpiemonte i limiti di disponibilità alla concessione del finanziamento richiesto o la non concessione del finanziamento stesso.

- Articolo 9 -

Verificata la consistenza delle risorse disponibili, Finpiemonte trasmetterà alla Banca il nulla osta all'erogazione del finanziamento e trasferirà, con valuta data di erogazione, i fondi necessari per il concorso nel finanziamento, secondo gli importi indicati dal Gruppo Tecnico.

- Articolo 10 -

La Banca convenzionata all'atto dell'erogazione del finanziamento con fondi pubblici, addebiterà il rispettivo conto corrente presso la Banca Tesoriera attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite da Finpiemonte, contenute nella lettera di finanziamento e riportate nell'Allegato 1 alla presente convenzione, di cui è parte integrante.

- Articolo 11 -

Le operazioni di finanziamento previste dalla presente convenzione <u>devono essere assistite</u> dalle garanzie delle cooperative o dei consorzi di garanzia fidi tra imprese commerciali, o da confidi operanti in altri settori. Tali garanzie dovranno operare pro-quota sul finanziamento concesso con fondi bancari e su quello concesso con fondi regionali.

- Articolo 12 -

In caso di inadempienza da parte dell'impresa finanziata degli obblighi previsti nella domanda di finanziamento e imposti dal Gruppo Tecnico, Finpiemonte potrà richiedere alla Banca la revoca del finanziamento concesso con fondi regionali.

Tale revoca non si estende al finanziamento concesso con fondi bancari, laddove non espressamente indicato dalla Banca stessa.

- Articolo 12 bis –

Il mancato pagamento – anche parziale – delle somme messe a disposizione da Finpiemonte S.p.a. dovute dall'impresa finanziata produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore di Finpiemonte.

Detti interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo, pari al tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca Centrale Europea pubblicata sul sito www.ecb.int ovvero sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 o su "Il Sole 24 Ore" pro tempore vigente durante la mora, maggiorato di 3 punti percentuali annui (parametro sostitutivo Euribor 6 mesi).

- Articolo 13 -

La Banca potrà revocare a suo insindacabile giudizio i finanziamenti concessi, dandone comunicazione non motivata a Finpiemonte.

Inoltre, in caso di inadempienza dell'obbligo di rientro, la Banca attiverà tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili e nei modi e tempi valutati opportuni per il recupero dell'intero credito compatibilmente con la normativa vigente.

- Articolo 14 -

Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti saranno comunque ripartite pro-quota tra la Banca e Finpiemonte, in modo tale che eventuale perdita sia sempre proporzionalmente ripartita, in base alla percentuale di concorso nel finanziamento.

- Articolo 15 -

Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca.

- Articolo 16 -

La soluzione di ogni controversia in dipendenza dell'applicazione e interpretazione della presente convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati, uno per ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo designato dalle parti stesse di comune accordo, oppure, in caso di loro disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Se le parti fossero più di due, gli arbitri saranno (tutti) nominati di comune accordo tra esse o, in difetto di accordo, dal Presidente sopra menzionato. Gli arbitri decideranno secondo diritto, in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e seguenti del c.p.c..

- Articolo 17 -

La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della firma e sarà valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo, ferme restando, in ogni caso, le operazioni già concesse. La presente convenzione sarà comunque prorogabile tacitamente di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale. Qualunque onere fiscale derivante dal presente contratto o che comunque dovesse derivare dall'applicazione della convenzione, resta a carico di Finpiemonte.

- Articolo 18 -

	- All ticolo 10 -	
Ai fini della presente con	venzione le parti eleggono domicilio rispettivamen	nte:
FINPIEMONTE S.p.A. p	presso la propria sede sita in Galleria San Federico	54 - Torino
BANCApresso la propria sede sita in Via		
Torino,		
Finpiemonte S.p.A.	Istituto di Credit	O